#### STUDIO LEGALE "RUTA & ASSOCIATI"

Campobasso (86100) Corso V. Emanuele n. 23, tel/fax 0874.438564-317365 Roma (00192), Piazza della Libertà n. 20 tel. 06.3233090 Milano (20149), Via G. Silva, n. 35, tel. 02.4989958

#### CASSAZIONISTA

Avv.Eolo Ruta

#### DIRITTO AMMINISTRATIVO

Avv. Giuseppe Ruta Specializzato in diritto amministrativo Avv.Margherita Zezza Specializzata in diritto amministrativo

#### DIRITTO CIVILE E DEL LAVORO

Avv. Marco Di Loreto Specializzato in Diritto Civile Avv. Maurizio di Niro Avv. Alessandra Ruta

#### DIRITTO PENALE

Avv. Fabio Del Vecchio

# TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE

Rgn. 323/2012

\*\*\*\*

**Produzione per:** COMUNE DI RIPABOTTONI;

**Contro: REGIONE MOLISE;** 

Nei confronti di: AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE;

Nonché nei confronti: COMUNE DI PROVVIDENTI;

## **INDICE ATTI**

- MOTIVI AGGIUNTI;
- 1. ATTO IMPUGNATO;

Campobasso, li 06.02.2013

TRIBUNAL F RESTAILUST ROTIVO
REGIO

- 6 FEB. 2013

PROT. N°
R.G.R. N°

Avv. Giuseppe Ruta

## STUDIO LEGALE "RUTA & ASSOCIATI"

Campobasso 86100 Corso V. Emanuele, 23 tel./fax 0874.438564 - 317365 Partita IVA 01582850705 pec: rutaeassociati@pec.it

Simolifeli Con lupture 30,010/13



## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE

## RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

## Con istanza ex art. 116comma 2 D.lgs. 104/2010

#### RG. N. 323/2012

PER: COMUNE DI RIPABOTTONI P.IVA e C.F.: 00054410709, in persona del Sindaco p.t., Michele Frenza nato a Ripabottoni (Cb) 1'11.05.1960 cf. FRNMHL60E11H311A rappresentato e difeso, come da mandato a margine del ricorso introduttivo e delibera di incarico dall'Avv. Giuseppe Ruta e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Campobasso al Corso Vittorio Emanuele II n. 23. Tel/fax 0874/438564 pec.: rutaeassociati@pec.it.

**CONTRO:** Regione Molise, in persona del legale rappresentante p.t.

**NEI CONFRONTI** Dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, in persona del Direttore p.t.

NONCHE' NEI CONFRONTI: del Comune di Provvidenti, in persona del Sindaco p.t.

#### Per l'annullamento

#### Previa sospensione

Della delibera di Giunta Regionale n. 719 del 13.11.2012 depositata agli atti del giudizio in data 11.01.2013 e comunque pubblicata sul BURM n. 29 del 1 dicembre 2012;

di tutti gli atti alla stessa presupposti, conseguenti e/o connessi ivi incluso il documento istruttorio ivi allegato, la relazione del direttore dell'Area I della Regione Molise del 31.10.2012; il verbale, ove esistente, dell'incontro menzionato nella suddetta relazione, tenutosi a Roma in data 8 ottobre 2012 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; la nota prot. 28519/12 del 12.11.12 del Presidente della Regione Molise.

#### **FATTO**

- 1. La Regione Molise, in occasione della discussione in camera di consiglio della istanza di sospensione degli atti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha depositato copia della delibera di g.r. n. 719 del 13 novembre 2012, pubblicata sul BURM n. 29 del 1 dicembre 2012, con la quale la Giunta ha deliberato, tra l'altro: "di approvare il riconoscimento, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 2012 n. 12, dell'ammissibilità della destinazione di 12,005 Meuro a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, di cui all'assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011 per "Sisma 2002 percorso ricostruzione", al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV sezione penale, n. 173 del 28 gennaio 2010, subordinando lo stesso alle seguenti condizioni riportate nella relazione del Direttore dell'Area Prima in data 31 ottobre 2012...";
- 2. dalla disamina di tale delibera emergono, in tutta evidenza, i profili di illegittimità già segnalati nel ricorso introduttivo cui vanno ad aggiungersi ulteriori profili di illegittimità direttamente connessi alla delibera oggetto della presente impugnazione.

3. Tanto premesso in fatto, anche la delibera da ultimo impugnata è illegittima e se ne chiede l'annullamento, per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

- II.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 21

  SEPTIES DELLA LEGGE N. 241/90 NULLITA' DEL

  PROVVEDIMENTO PER DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE

  DELLA GIUNTA REGIONALE.
- VIOLAZIONE DELLA DELIBERA CIPE N. 62 DEL 3 AGOSTO 2011.
- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 DELLA LEGGE N. 241/90 E SS.MM.II.
- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E

  DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA

  P.A. NONCHE' DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
- ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA CONTRADDITTORIETA' DISPARITA' DI TRATTAMENTO SVIAMENTO DALL'INTERESSE PUBBLICO E DALLA CAUSA
  TIPICA DELL'ATTO ILLEGITTIMITA' DERIVATA.
- II.1.- Con la delibera n.719/2012, oggetto della presente impugnazione, la Giunta Regionale del Molise ha <u>approvato il riconoscimento</u> <u>dell'ammissibilità della destinazione di 12,5 milioni</u> di euro di cui alla delibera CIPE n. 62/2011, al risarcimento dei danni riconosciuti alle parti civili

all'esito del processo penale che ha fatto seguito al terremoto di San Giuliano di Puglia, subordinandolo <u>alle condizioni riportate nella relazione del Direttore</u> dell'Area Prima, redatta in data 31 ottobre 2012, la quale costituisce parte integrante della delibera impugnata.

Ebbene, da tale relazione emerge che "Nell'ambito del programma degli interventi non cantierabili riferiti al "Sisma 2002 – Percorso ricostruzione" e quindi all'assegnazione di 346,2 Meuro, non sono state programmate risorse pari a 12,5 Meuro, in quanto non costituenti opere infrastrutturali" e che per tale motivo la Giunta ha chiesto al Ministro per la Coesione Territoriale e al Ministro dello Sviluppo economico, "il formale riconoscimento, a ratifica, ... della destinazione di 12,5 Meuro delle risorse ... assegnate dal CIPE... al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ...".

Sempre secondo quanto emerge dalla relazione, tale ratifica sarebbe stata acquisita in data 8 ottobre 2012 presso la presidenza del consiglio dei ministri all'esito di un incontro "a cui hanno partecipato, il Presidente della Giunta Regionale del Molise, l'Assessore alla Programmazione e lo scrivente (Responsabile direzione area Prima regionale Molise ndr), in rappresentanza della Regione Molise, il Capo di Gabinetto del Ministro per la Coesione Territoriale, il Direttore Generale della Direzione Generale per la Politica Unitaria Nazionale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico e il Direttore per l'Ufficio per gli investimenti immateriali, l'ambiente, lo sviluppo e la coesione territoriale del DIPE – CIPE".

Da tale incontro, di cui non vi è il seppur minimo resoconto scritto, sarebbe emerso un assenso ovvero una ratifica (non è dato comprendere da parte di chi, con quale potere e sulla base di quale provvedimento) allo storno di tali somme, alle condizioni riepilogate dal Dirigente dell'area I della Regione nella propria relazione e consistenti: nell'obbligo del Comune di San Giuliano di restituire alla Regione la somma da questa versata "secondo modalità e tempi da definire in un piano concordato tra i due enti"; nell'obbligo di trasmissione del predetto piano al Ministero dello Sviluppo economico; nell'obbligo del Comune di San Giuliano di esercitare l'azione di regresso nei confronti degli altri condebitori obbligati al risarcimento; nell'obbligo della Giunta Regionale di trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico il relativo atto giuntale.

<u>In breve</u>: la Regione Molise, accortasi di avere illegittimamente stornato i fondi stanziati dal CIPE per la ricostruzione post terremoto, per fini totalmente doversi da quelli previsti nella delibera n. 62/2011, si è premurata di chiedere, in via postuma, una sorta di ratifica del proprio operato.

Su tale ratifica, tuttavia, si sarebbe dovuto pronunciare il CIPE ovvero l'unico organo competente a decidere non soltanto sulla destinazione di fondi pubblici a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, ma anche e soprattutto, sull'eventuale differente destinazione delle somme già stanziate per la ricostruzione verso differenti e non previsti interventi.

E tale decisione, anche ove fosse stata assunta dal CIPE, non avrebbe potuto non essere sottoposta - trattandosi di modifica attinente l'assegnazione di fondi pubblici a destinazioni diverse da quelle previste nella precedente delibera n. 62/2011 - all'obbligatorio visto della Corte dei Conti cui tutte le delibere del CIPE devono essere sottoposte.

Di tutto ciò non vi è traccia agli atti per la semplice ragione che il CIPE non è stato neppure coinvolto in tale procedura e che, quindi, non ha mai ratificato alcunché.

La Regione ha quindi cercato di rintracciare una qualche parvenza di ratifica, negli esiti di un incontro tenutosi a Roma alla presenza si soggetti che seppur autorevoli (il <u>Capo di Gabinetto</u> del Ministro per la Coesione Territoriale, il <u>Direttore Generale</u> della Direzione Generale per la Politica Unitaria Nazionale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico e il <u>Direttore per l'Ufficio</u> per gli investimenti immateriali, l'ambiente, lo sviluppo e la coesione territoriale del DIPE – CIPE), <u>non erano tuttavia muniti di alcun potere di ratificare, per conto del CIPE</u>, <u>l'operato della Regione Molise</u>.

Tant'è che, come detto, all'esito di tale incontro non risulta essere stato redatto alcun verbale né, tantomeno, risulta essere stato adottato alcun formale provvedimento di ratifica, ove mai possibile ed ove mai tale utile a legittimare l'intervenuto storno di fondi dalla ricostruzione post sisma al risarcimento dei danni liquidati in un processo penale.

Di tale incontro resta soltanto una relazione del Dirigente dell'Area Prima della Regione Molise che ne riepiloga gli eventuali o presunti contenuti.

E tale relazione, <u>non già un formale provvedimento del CIPE</u>, costituisce il presupposto giuridico sulla base del quale la giunta regionale, senza averne il benché minimo potere, ha deliberato "<u>il riconoscimento</u> ... <u>dell'ammissibilità della destinazione di 12,005 Meuro</u> ... <u>al risarcimento dei danni patrimoniali e</u> non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di <u>Cassazione</u>, IV sezione penale, n. 173 del 28 gennaio 2010, ...".

Ciò posto è evidente che si tratti di un riconoscimento proveniente da organo sfornito di qualsivoglia attribuzione in materia e, dunque, di provvedimento nullo in quanto adottato in violazione dell'art. 21 *septies* della legge n. 241/90 e che comunque ripete, anche per derivazione, tutti i vizi già censurati con l'atto introduttivo del presente giudizio.

II.2. Né può ritenersi che il riconoscimento di tali somme da destinare ai risarcimenti liquidati nel più volte citato processo penale, sia legittimo per avere comunque copertura normativa nella legge regionale n. 12/2012 e precisamente nell'art. 4 comma 3° ove è previsto che: "Al fine di garantire l'effettività del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione penale, n. 173 del 28 gennaio 2010, l'Agenzia è autorizzata ad anticipare al Comune di San Giuliano di Puglia le somme occorrenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assicurate

con deliberazione CIPE del 3 agosto 2011 relativamente agli interventi postsisma.".

Da un lato, infatti, non è la regione Molise che può decidere come vadano impiegati i fondi destinati dal CIPE alla ricostruzione post sisma e, dall'altro, siffatta previsione normativa presenta un contenuto palesemente incostituzionale che si sottopone all'attenzione del Collegio per la valutazione dei relativi profili di incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 117 della Costituzione.

II.3.- Peraltro, ove mai volesse ritenersi corretta la procedura seguita dalla Regione Molise per il riconoscimento dell'intervenuto storno di fondi, tale riconoscimento continua a mancare del tutto per la restante quota di euro 5 milioni, anche'essa sottratta alla ricostruzione, per essere destinata alla Protezione Civile per "Azioni di Sistema". Il tutto, come già segnalato nel ricorso introduttivo, in aperto contrasto con la delibera CIPE n. 62/2011.

Ne consegue, l'illegittimità della delibera impugnata e degli atti a questa presupposti conseguenti e/o connessi.

III.- VIOLAZIONE DELL'ART. 21 SEPTIES DELLA LEGGE 241/1990:

NULLITÀ DELL'ATTO SOTTO ALTRO PROFILO (ELUSIONE DI

SENTENZA); ECCESSO DI POTERE PER ILLEGITTIMITA'

DERIVATA.

ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DAL FINE PUBBLICO
PERSEGUITO E DALLA CAUSA TIPICA DELL'ATTO.

III.1.- Fermi restando i profili di illegittimità e nullità già segnalati nei precedenti motivi, si segnala un ulteriore profilo di nullità del provvedimento impugnato.

In particolare, come ben noto, le elezioni Regionali tenutesi nel Molise nell'anno 2011 sono state annullate dal TAR Molise con la sentenza n. 224 del 28.05.2012, mai sospesa e confermata dal Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 5504 del 29.10.2012.

Dunque, dal 28 maggio 2012 gli organi regionali e, nel caso che qui interessa, la giunta Regionale, sono in regime di *prorogatio* in forza di quanto previsto dalla legge regionale n. 2/2002 e possono pertanto adottare soltanto atti effettivamente aventi carattere di urgenza<sup>1</sup>.

Ciò posto, la delibera oggetto della presente impugnazione, così come quella impugnata con il ricorso introduttivo, è stata adottata dalla Giunta Regionale con la precisazione che: "...il presente documento istruttorio e la deliberazione conseguente rivestono natura di provvedimento ordinario, in quanto attuazione di una programmazione già definita nell'ambito della delibera CIPE n. 62/2011, nonché carattere di urgenza, ai sensi della legge regionale 2/2002, trattandosi di una integrazione del programma degli interventi già approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 608/2012 su sollecito della

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Legge regionale n. 2/2002, art. 1: "Nelle more dell'approvazione dello Statuto regionale ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione, nei casi di annullamento dell'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, gli stessi organi e la Giunta regionale in carica continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla proclamazione del nuovo Presidente e dei nuovi consiglieri regionali, relativamente agli atti aventi carattere di urgenza".

<u>Direzione Generale</u> per la politica Regionale Unitaria Nazionale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica — Ministero per lo Sviluppo Economico con nota prot. N. 12152-U dell'11.09.2012, richiamata ed allegata alla stessa deliberazione".

Sennonché l'atto impugnato, differentemente da quanto artatamente sostenuto nel documento istruttorio, non riveste alcun carattere di urgenza posto che, come evincesi dalla delibera di gr. 608/2012 impugnata con il ricorso introduttivo, al su citato sollecito della Direzione Generale, con il quale quest'ultima raccomandava l'invio delle informazioni sullo stato progettuale delle infrastrutture strategiche regionali finanziate con delibera CIPE n. 62/2011, la Regione Molise aveva già risposto con l'inoltro, da parte dell'Agenzia di protezione civile, dell'elenco degli interventi cantierabili e non cantierabili in cui la previsione delle somme da destinare al comune di San Giuliano (12,5 milioni) per il pagamento dei risarcimenti e quelle da destinare alla protezione civile (5 milioni), erano già ampiamente contenute.

La delibera impugnata, invece, al di fuori di qualunque concreta urgenza (essendo già stati inviati gli elenchi degli interventi) e per di più <u>in piena campagna elettorale</u> essendo stato definitivamente sancito l'annullamento delle elezioni del 2011 ed essendo state già fissate le nuove elezioni del febbraio 2013 - sancisce il riconoscimento formale di tali somme a fini diversi da quelli stabiliti nella delibera CIPE da parte di un organo – la Giunta Regionale - con poteri limitati e/o circoscritti, se del caso, alla cd. ordinaria amministrazione.

E nel caso di specie, si tratta certamente di un atto che, in quanto formalizza e riconosce (con tutti i limiti sopra visti in tema di attribuzioni) uno storno di fondi pubblici verso fini non previsti dalla delibera CIPE n. 62/2012, esula da qualsivoglia concetto di ordinaria amministrazione, con conseguente nullità dell'atto per elusione del giudicato e, comunque, per violazione della L.R. n. 2/2002.

Né può contestarsi che, viceversa, sussistessero le ragioni di urgenza invocate dalla Giunta solo perchè in allegato alla delibera vi è un ulteriore elenco di opere, per un importo di € 495.000,00 che l'Agenzia di Protezione civile ha inviato ad integrazione del precedente elenco.

E' infatti oltremodo evidente - e sotto tale profilo si censura anche lo sviamento dalla causa tipica dell'atto — che tale ulteriore elenco di opere, guarda caso riguardante proprio il comune di Ripabottoni, è stato inserito al solo fine di dare una parvenza di urgenza (e quindi di legittimità) ad un atto viceversa tutto incentrato su un riconoscimento di somme a fini diversi da quelli stabiliti dal CIPE ed adottato per cercare di colmare un vizio evidente della delibera n. 608/12, ovvero quello della illegittima destinazione di tali fondi verso ed a favore di interventi che nulla hanno a che vedere con la ricostruzione post sisma.

Il tutto a conferma dei vizi già censurati nell'atto introduttivo di ricorso, che la delibera qui impugnata interamente riproduce, che quindi di seguito si trascrivono ed al cui contenuto ci si riporta integralmente:

- I.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90 E SS.MMI.II. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA.
- VIOLAZIONE DELLA DELIBERA CIPE N. 62 DEL 3 AGOSTO 2011.
- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 DELLA LEGGE N. 241/90 E SS.MM.II.
- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA P.A. NOCHE' DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;
- ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA CONTRADDITTORIETA' DISPARITA' DI TRATTAMENTO SVIAMENTO DALL'INTERESSE PUBBLICO E/ DALLA CAUSA TIPICA DELL'ATTO ILLEGITTIMITA' DERIVATA.
- 1.1.- L'art. 3 della legge n. 241/90 ha prescritto il generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi con particolare riguardo ai "... presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria": nel caso di specie, né la delibera di giunta regionale impugnata, né tantomeno il documento "istruttorio" ad essa allegato, così come redatto dal Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, consentono di ricostruire l'iter logico giuridico seguito per la redazione dell'elenco degli interventi destinatari dei finanziamenti a valere sulla delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011 e sulle modalità di individuazione dei progetti da inserire nel predetto elenco così come di quelli da escludere dall'elenco stesso.

Da tale macroscopica lacuna motivazionale, consegue che al comune ricorrente non è dato comprendere e conoscere le ragioni per le quali ben 44 progetti di classe A – il cui elenco si allega in nota² - di cui 11 cantierabili e 33 non cantierabili, per un importo complessivo di €16.980.392,61, già destinatari di finanziamento, siano stati totalmente stralciati dall'elenco redatto dal Direttore della protezione civile e fatto proprio dalla Giunta: stralcio del tutto ingiustificato ove si consideri che, proprio in relazione a tali interventi, il Presidente della Regione Molise - Commissario Delegato per il Terremoto - con formali provvedimenti del 2008 e del 2010, aveva riconosciuto il Comune di Ripabottoni come destinatario di un finanziamento complessivo di circa 40 milioni di euro (precisamente € 33.750.556,78 con provv. prot. 1340 del 06.02.2008 – doc. 2 - ed € 6.178.431,60 con provv. prot. N. 515 del 29.01.2010 – doc.3) di cui oggi non si rinviene traccia negli atti impugnati.

Num.Grad.	PBU	Sottoprogetto	PES	Pub/Pel	CLASSE	Num.lad,	Superfloio	lmporto Perizia di stima	Maggior.20% per PEU a gestione pubblica	Totale Finenziamento presunto per perizia di stima
			25	w		10,00	158,00	107.174,42		107,174,42
2			19	w	A	10,00	540,00	45,300,04		45,300,04
3			37	. W	Α	10,00	222,00	45.398,92		45,398,92
4			53	.W	Α	10,00	764,00	352.320,00		352.326,00
. 5	133	0.1	Ĺ	Y	Α	10,00	527,00	278,400,00	0,00	278,400,00
6			20	W	Α	10,00	84,00	31.680,00		31,680,00
7			34	w	A	10,00	163,DQ	35.860,00		35,860,00
. 8			72	W	A	10,00	747,00	239.040.00		239,040,00
9			74	w	A	10,00	190,00	104.960,00		104,960,00
10			88	w	^	10,00	334,12	197.622,40		197.622,40
1.1			92	w	^	10.00	195,48	62.553.60		62,553,60
12			117	w	A	10,00	314,30	150,005,00		150,005,00
13			65	w	A	8,33	414,00	143.360.00	····	143,360,00
14			17	w	A	7,33	204,75	114.542.40		114,542,40
15			28	w	A	7,33	761,00	406,220,00		406.220,00
16	111	. 01		×	A	6,00	136,00	51.680.00	10.336.00	62,016,00
17	117	01		Y	A	6.00	220,70	144,544,00		144.544.00
18	1C	02		×	Α	6,00	307.60	203.648,00	40.729.60	244,377,60
19			29	w	Λ	5.00	172.22	98.732,80	10.742,00	98.732,40
20			81	w	Α	6.00	432,89	84,937,00		84,937,00
2.1	65	01		×	A	4.67	296,00	158,720,00	31,744,00.	190,464,00
22	123	ot		×	Λ	4,67	305.90	130.720,00	26,144,00	156.864,00
23	7	01		×	Α	4,33	189,00	122,400,00	24,480,00	146.880.00
24	44	03		×	A	3,80	1.111,00	762.720,00	152,544,00	915.264.00
25	124	01		×	Ā	3,75	192,00	77.778,10	15,555,62	93.333,72
40	27	01		×	A	3,75	356,00	169,579,22	33.915.84	203,495,06
41	92	01	_	x	A	3,75	592,00	407,840,00	81.568,00	489.408,00
47	99	01		х	A	3,25	444,90	163,940,44	32,788,09	196.728.53
52	66	01		×	Α.	3,15	1.213,00	1.079.160,36	215,832,07	1.294.992,43
54	37	01		×	Α	3,10	622.50	296,835,00	59.367.00	356,202,00
55	30	01		Ŷ	A	3,00	829,20	593.933,17	0.00	
57	67	01		×	A	3,00	711.00	524.000.00	104,800,00	593.933,17 628.800.00
59	39	01		×	Α	2,88	729,00	515.400,24	103.080.05	
61	104	01		×	Ā	2,80	974.00	375,540,00	75,1080,05	618.480,29
62	21	01		x			1.045.20	769,535,36		450.648,00
63	45	10		× -	A	2,75	2.054.70		153,907,07	923,442,43
61	17	01		x	A		788,00	1,382,816,00	276.563,20	1,659,379,20
65		01				2,67		300.515,35	60,103,07	360,61,8,42
	23		<u> </u>	<u>×</u>	Α	2,62	1.033,80	415,353,49	83.070,70	498,424,19
66	22	01		<u>×</u>	<u> </u>	2,62	927.40	401.375,00	80,275,00	481.650,00
67	49	01		х	<u> </u>	2,50	1,902,00	501.225,81	100.245,16	601,470,97
<u>68</u>	88	.01		ж	<u> </u>	2,44	687,00	361.570,00	72.314,00	433,884,00
71	72	01		<u>×</u>	Δ	2,22	693,00	530,560,00	106,112,00	636.672,00
72	68	01		×	Δ	2,08	992,00	704.065,34	140,813,07	844.878,41
73 l	42	orog, jupov		×	<u> </u>	2,00	1,053,50	767.412,85	153.482,57	920,895,42
Progrescontly Perizio di silma	/1	11 3.3 33 13.6	09.18. 71.201	,92						

13

La censurata carenza di motivazione (e di istruttoria a monte) rende pertanto, già sotto tale profilo, illegittimo il provvedimento impugnato.

I.2.- A quanto sopra si aggiunga l'illogicità di un provvedimento che da un lato ha stralciato interventi per 17 milioni di euro e dall'altro, su un finanziamento complessivo riconosciuto di circa 15 milioni di euro, ha incluso interventi per circa 9,5 milioni di euro, che erano però già stati oggetto di precedenti decreti di finanziamento (così il PEU 1A Sp 3 finanziato con decreto 136/2012; il PEU 40 Sp 1 finanziato con decreto 153/2011; il PEU 80 Sp 1 finanziato con decreto 154/2011; il PEU 11 Sp 1 finanziato con decreto 155/2011; il PEU 1C Sp 1 finanziato con decreto 156/2011; il PEU 5 Sp 1 finanziato con decreto 157/2011; il PEU 4 Sp 1 finanziato con decreto 158/2011; il PEU 4 Sp 1 finanziato con decreto 158/2011; il PEU 44 Sp 1 finanziato con decreto 159/2011 – docc. 5-12).

In conclusione, sulla base di quanto sopra evidenziato, al Comune di Ripabottoni sono stati riconosciuti poco più di 5 milioni di euro di – nuovi – finanziamenti, peraltro imputati a 6 progetti non cantierabili e, quindi, riferiti agli importi delle sole progettazioni preliminari mentre in realtà, di tali progetti, ben 4 sono allo stadio di progetto esecutivo già approvato dalla Commissione Sismica ed avrebbero pertanto dovuto essere considerati a pieno titolo come cantierabili (doc.13).

Ne consegue, anche sotto tale profilo, l'illegittimità del provvedimento impugnato.

I.3.- Ad analoghe conclusioni si perviene anche sotto ulteriori profili.

In particolare, si segnala la violazione da parte degli organi procedenti, della delibera CIPE n. 62/2011 attributiva dei benefici economici in favore della Regione Molise.

Ed infatti, nella predetta delibera, il CIPE ha stanziato in favore del Molise, inserendolo nella tavola 9 recante "Piano Nazionale per il Sud – assegnazione risorse ad infrastrutture

strategiche interregionali e regionali", nonché alla tavola 10 recante: "Piano Nazionale per il Sud copertura finanziaria delle assegnazioni alle infrastrutture strategiche interregionali e regionali", la somma complessiva di 346,2 milioni di euro.

Trattasi, di risorse destinate specificamente alla ricostruzione post sisma tanto da essere appunto indicate, dalla stessa giunta regionale, nel provvedimento impugnato, nel quale diffusamente si parla di "interventi infrastrutturali oggetto di finanziamento", come destinate al "Sisma 2002 Percorso Ricostruzione".

Sennonché, ad una più attenta analisi dell'elenco degli interventi cantierabili e non cantierabili allegato alla delibera impugnata e da questa recepito quale parte integrante e sostanziale della delibera stessa, emergono 2 voci, la n. 581 e la n. 582, relative rispettivamente ad un non meglio precisato "intervento da programmare" per 12,5 milioni di euro in favore di un comune che non risulta neppure indicato (essendo rimasta, la relativa casella, in bianco) e ad una non meglio precisata "azione di sistema" per 5 milioni di euro avente come destinataria proprio l'Agenzia Regionale di Protezione Civile che ha redatto il documento.

Il tutto per un importo di 17,5 milioni di euro, guarda caso corrispondenti alle somme che il Comune odierno ricorrente si è visto decurtare su interventi di ricostruzione oltremodo improcrastinabili e rispetto ai quali, si ripete, vi era già stato il formale riconoscimento della spettanza.

Ciò posto, ferma restando la genericità della locuzione "azione di sistema" dalla quale non è dato evincersi alcunché in ordine alla destinazione di ben 5 milioni di euro in favore dell'Agenzia, per azioni che esulano del tutto da qualsivoglia ipotesi di ricostruzione post sima, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha ammesso tali azioni, non può non rilevarsi come i 12,5 milioni di euro, asseritamente

ascritti ad un fantomatico "intervento da programmare" (dunque, allo stato, né cantierato né cantierabile e, dunque, da escludere dall'elenco) in favore di un comune neppure indicato, siano in realtà esattamente corrispondenti alla somma liquidata a titolo di risarcimento danni che la Corte di Cassazione Penale ha riconosciuto in favore delle parti civili del processo penale che ha fatto seguito al crollo della scuola di San Giuliano.

Tanto si ricava indirettamente, ma altrettanto inequivocabilmente, dalla legge regionale istitutiva dell'Agenzia di Protezione Civile (LR n. 12 2012) al cui art. 4, comma 3, è previsto che: "Al fine di garantire l'effettività del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione penale, n. 173 del 28 gennaio 2010, l'Agenzia è autorizzata ad anticipare al Comune di San Giuliano di Puglia le somme occorrenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assicurate con deliberazione CIPE del 3 agosto 2011 relativamente agli interventi post-sisma".

Alla luce di quanto sopra e fermi restando i profili di incostituzionalità cui inevitabilmente presta il fianco siffatta previsione normativa volta a ripianare una situazione debitoria di cui dovrebbero, a rigore, farsi carico i soggetti responsabili (nel caso il Comune di San Giuliano ritenuto responsabile in solido), non può non evidenziarsi, pur senza – ovviamente – disconoscere il diritto delle parti civili ad ottenere il risarcimento ad esse riconosciuto, come in alcun modo dette somme possano essere distratte dal finanziamento che il CIPE ha espressamente destinato alla ricostruzione post sisma, ovvero ad interventi infrastrutturali necessari per la ripresa economica dei comuni interessati e della intera Regione Molise.

Sotto tale profilo emerge quindi un evidente sviamento di potere sia dalla causa tipica dell'atto, che dal fine pubblico perseguito, avendo la Regione avallato sia con legge, che con formali provvedimenti amministrativi, un vero e proprio storno di fondi non previsto

dal CIPE e da quest'ultimo mai autorizzato, con conseguente palese illegittimità del provvedimento impugnato.

1.4.- A ciò aggiungasi, sotto altro profilo, la più totale assenza di trasparenza in ordine alla assegnazione dei tali somme in favore delle predette parti civili e dell'Agenzia di protezione Civile, il tutto in violazione dell'art. 12 della legge n. 241/90 posto che le somme così riconosciute non potendo essere imputate a risarcimento (gravando quest'ultimo si altri soggetti responsabili), si configurerebbero, invece, quali sovvenzione assegnate in violazione del citato art.12, nella parte in cui lo stesso ha testualmente previsto che: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. <u>L'effettiva osservanza</u> dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 <u>deve risultare dai</u> singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".

E la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto il principio fissato dal citato articolo quale "... regola generale, valevole proprio per i procedimenti amministrativi concessivi di finanziamenti, ... posta non soltanto a garanzia della "par condicio" tra i possibili destinatari delle sovvenzioni, ma anche a tutela dell' affidamento dei richiedenti i benefici in questione; e che tanto la predeterminazione di detti criteri, quanto la dimostrazione del loro rispetto da parte delle singole Amministrazioni in sede di concessione dei relativi benefici, sono rivolte ad assicurare la trasparenza della azione amministrativa e si atteggiano a principio generale, in forza del quale l'attività di

erogazione della pubblica Amministrazione deve in ogni caso rispondere a elementi oggettivi". T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 05-06-2012, n. 438; TAR Molise 03.03.2011 n. 95).

Nel caso di specie, a fronte della concessione di ben 12,5 milioni di euro in favore di soggetti e/o enti neppure formalmente indicati e/o individuati, alcuna delle cautele di legge risulta essere stata osservata con conseguente palese violazione della citata normativa, disparità di trattamento e violazione dei più comuni principi di trasparenza e buon andamento dell'attività della Pubblica Amministrazione.

A fronte di tali manifeste illegittimità unico comune danneggiato, a quanto risulta dall'esame dell'elenco dei progetti allegato alla delibera di giunta n. 608, con questo impugnata, è il Comune di Ripabottoni che, come detto, si è visto sottrarre ben 17 milioni di euro per interventi di ricostruzione vera che, per la denegata ipotesi di rigetto del ricorso, non vedranno mai la luce.

•••

#### \*\*\*\*\*\*\*

#### **ISTANZA EX ART. 116 COMMA 2 D.LGS. 104/2010**

Tra gli atti depositati dall'avvocatura in occasione della camera di consiglio del 17 gennaio è stata rinvenuta una nota di riscontro (prot. 19781 del 12.11.2012), mai pervenuta al comune, all'atto di significazione inoltrato dal Comune di Ripabottoni e contenente la richiesta di acquisizione di copia "di tutti gli atti istruttori che hanno portato alla adozione dei provvedimenti in contestazione con particolare riferimento agli atti contenenti le modalità di suddivisione e di

assegnazione ai singoli comuni delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 62/11".

L'Agenzia Regionale di protezione civile, senza alcuna motivazione specifica ha ritenuto che il Comune non avesse interesse chiedere ed ottenere tale accesso rigettando, pertanto, la richiesta.

L'interesse del comune è invece oltremodo concreto avendo quest'ultimo visto, come detto, decurtate somme già riconosciute all'ente per importi pari alla somma di quelli riconosciuti dall'Agenzia a se stessa ("Azioni di sistema") per 5 milioni di euro ed al Comune di San Giuliano per il risarcimento danni per 12,5 milioni di euro.

L'identità delle somme mancanti al Comune con quelle che la Regione ha riconosciuto al Comune di San Giuliano ed alla Protezione Civile sono elemento già di per sé sufficiente ad incardinare l'interesse dell'ente ad avere chiarezza sulle modalità e sui criteri seguiti dalla protezione civile per la redazione dell'elenco oggetto di contestazione.

Si insiste pertanto affinchè, in accoglimento della presenta istanza, l'adito Collegio voglia disporre l'annullamento del diniego di accesso e l'acquisizione agli atti del presente giudizio della richiesta documentazione.

#### P.Q.M.

Piaccia all'adito Collegio accogliere il ricorso ed i connessi motivi aggiunti, nonché la connessa istanza di accesso agli atti. Con ogni conseguenza di legge in ordine a spese, diritti ed onorari di giudizio.

Campobasso, lì 25.01.2013

Avv Giuseppe Ruta

#### RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2013, il giorno 30 del mese di gennaio in Campobasso ad istanza dell'avv. Giuseppe Ruta, nella qualità come in atti, io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto all'U.N.E.P. della Corte di Appello di Campobasso, ho per legale conoscenza e per tutti gli effetti di legge, notificato e dato copia del ricorso che precede, conforme all'originale a:

1. Regione Molise, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Campobasso alla Via Garibaldi n. 124 e ciò ho eseguito mediante conserva e monta di Sumanulli incaricato di ricevergie notificazioni, tale qualificatosi

CAMPOBASSO, 3001/3 CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO L'UFFICIALE, ZIARIO Mario Luca Vinciguerra

2. Agenzia Regionale di Protezione Civile, in persona del Direttore p.t. elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Campobasso alla Via Garibaldi n. 124 e ciò ho eseguito mediante consegue a monta di Somalli incaricato di ricevere le notificazioni, tale qualificatosi

CAMPOBASSO, 59/01/13

CORTE D'APPELLO CAMPORASSE L'UFFE DIALEZGIUDIZEAS Mario Luch Vinciquerra

3. Agenzia Regionale di Protezione Civile, in persona del Direttore p.t. elettivamente domiciliato presso la sede dell'Agenzia in Via S. Antonio Abate n. 236 Campobasso e ciò ho eseguito mediante

A mani di incaricato di ricevere le notificazioni tale qualificatori

**CAMPOBASSO** 

minimal Line

4. Comune di Provvidenti, in persona del Sindaco p.t. elettivamente domiciliato presso la casa comunale in Provvidenti (CB) alla Piazza Umberto I, n.9 e ciò ho eseguito mediante

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, IN PIEGO RACCOMANDATO CON AVVISO

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, IN PIEGO HACCOMANDATO CON AVVISO DI RICEVIMENTO, SPEDITO DALL'OFFICIO POSTALE DI CAMPOBASSO

> CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO L'UFFICIALLE G'UDIZIARIO Marip Luca Miciguerra

5. Comune di San Giuliano di Puglia, in persona del Sindaco p.t. elettivamente domiciliato presso la casa comunale di San Giuliano di Puglia in Largo Palazzo Marchesale, n. 10 e ciò ho eseguito mediante

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, IN PIEGO RACCOMANDATO CON AVVISO DI RICEVIMENTO, SPEDITO DALPUFFICIO POSTALE DI CAMPOBASSO OGGI.

Chickbarra Julio

> CORTE D'APPEH O CAMPOBASSO L'USTICIALE G'UDIZIARIO Liturio Luca Micheleurera

UFFIC PRON. No	1030
Path esec. Pathera Totale	6 11,63 5,60 6 11,53
lick Bolio	- 0,57
Deposita Spesic postali Vende Gen	18,24
10% versato ii Campobas <b>Q()</b>	ritting

No. 103. AVVIBO DI RICEVINENTO	dell'atto spedite con racc, n° (vedi retro) dail'U.P. di	
diretto a Commune of Trovino (	MT IM PLUS dal Sinde co pl Prem Re Umbolino dal Pulco a Domicilio	e le cere an juvole un
	ministra en entracessa trem a que en entractual en entract	RITINO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiarodi avyr ricevuto la procemandata spera indicata	per rifiut <b>o</b> bal destinatarno	(9/2)
Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)	del plico di firmare li registro di consegna (9)	
Destinatario persona giuridica (1)	per rifiuto della persona abilitata	(firme del destinatario o di un suo delegato)
Domicillatario (3)	Sig.	(control maide l'integrato-postole)
Familiare convivente (4)  Addetto alla casa (5)  Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)  Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)	in qualità di (10)  del plico  di firmare il registro di consegna  affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)  immesso avviso cassetta contap, dello stabile in indirizzo (11)  PER TEMPORANIEA ASSENZA DEL DESTINATARIO	Botto da apperre all'est della consegna
Delegato dal direttore del (8)  dl  Delegato dal comandante del (corpo e reparto)  (firmit del destinatario o della persona abilitàta)	e mancanza inidoneità delle persone abilitate affreso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) inmesso avviso cassetta comap, dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ INCL DESTINATARIO	(1) Cupillà rivestila del (6) Segretarió, dipendente, ecc. reppresentante legale. (7) Via, piazza, corso, nº. (8) Cartere, latituto. repedate, tesas di riposo, appedate, tesas di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale el rifuto del pico, che quindi non viene consegnato.
Analfabeta Impossibilitato a firmare Rittrato il plico firmando il solo registro di consegna	PLICO DEPOSITATO PREISOD L'EFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n	(d) Padre, modife, nipota, ecc. (4) (-6) (6) (7) (a). (4) Padre, modife, nipota, ecc. (4) L'adempirmento e praeditio soltarito nel caso di territato recapito e primo indritato, camenteste, el primo indritato.
Specifia comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata  n	suttrecritione data dell'addetto al recepto firma	cusno, parastra che (12) Ai sensi dell'art, 7, legge con vice al deslinatario (189082 e successive carevante (189082 e successive carevante (189082 e successive (189082 e successive (189082 e successive modifiche.

Posteitaliane Servizio Notificazioni Atti Giudiziani/Amministrativi  AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata  N° [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [	Bollo dell'ufficio di pertenza
AG 76549385052-4	AVVISO DI RICEVIMENTO  da restituire a: (compilare in stampaislic malusofo)  STUDIO LEGALE  "RUTA & ASSOCIATI"  Campobasso 86100 Corso V. Emanuele, 23  tel./fax 0874.438564 - 317365  Partita IVA 01582850705  per rutaeassociati@pec.it

odi cronglogico AVVISO DI RICEVIMENT	o dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1970 & CONTUME OF SOM G	uliamodifualis in purdel	Simple copt. elets clom
CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCANA CONSEGNA DEL PLICO DOMICILIO	CALO TEXOTASTELLELISE
Dichlaro di avar ricevuto la raccomandata sopra indicetta	PER RETUTO DEL DESTMATARIO	Liato
Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)	del plico di firmare il registro di consegna (9)	
Destinétario persona giurídica (1) Curatore fallimentare (2)	per rifiuto della persona adilitata	(firma del destinatario o di un suo delegato)
Dorniciliatario (3)	Sig. In qualità di (10)	forficilima dell'implegato postale)
Familiare convivente (4)	del plico di firmiare il registro di consegna	
Al servizio del destinatario addetto alla riceziona delle notificazioni (6). LA (2) (4.(4)	affisso avviso porta ingresso dello stabile in Indirizzo (11)	Boilo (s. acporés - ) allatio - (1) della consection - (1)
delle persone abilitate (7)	immesso avviso cassetta comsp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANHA ASSENZA DEL DESTINATARIO	
Delegate (jal direttore del (8)	e mancariza inidonelia -delle persone abilitate	(1) Qualtà rivestita dal (6) Segretario, dipendente, etc.
peregnito dal confeditante del (corpo e reparto)	affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)	(2) Di Secileta per Azioni, (B) Carcere, istituto, in Accomishidità der ospedale, case di riposo, Azioni, a Responsabilità
(fingle (sikilgalina taho o della persona abilitata)	immesso avviso casagita corrisp. dello stabile in indrizzo (11)  PER INRIPERIENLITÀ DEL CESTRATARIO	Imilat: stabilimento, ecc.  (9) Avvesato, protuvatore pato, rithe quind fron logals, determinets viene consegurato.
Analfabeta Impossibilitato a firmare	PLICO DEPOSITATO PRESSO L'USPLOTÓ spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) can raccomendata	persona determinate (10) Ved note uffice. (4) (5) (6) (7) (8),
Ritirato Disco firmando II solo registro di consegna	n. del	(4) Padra, moglie, mpole, etc. (11) L'atempimento e prescritto solicito nel (5) Demastico, collaboratore caso di tentato recapilo di princiare, cameriere, ai primo intrifezzo.
Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata	sottoscitzione datra	tuecs, persona che contiva sal destinatàrio (12) Al sensi dell'art. 7, legge contiva sal destinatàrio 1. 880/82 e auccessive
(data e filma dell'addetto al recapito)	dell'addetto al recspito finna	cosyvente modifiche sodelo alla casa. (13) Al sensi dell'art. 8, legge in 890/82 e successive
Annual and advanced in paralytics		modificitie.

## Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi

#### **AVVISO DI RICEVIMENTO**

dell'atto spedito con raccomandata

(Vedi avvertenze per gli uffici) 76468342193

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - St.[ 3 ]

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra. L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO da restituire a;

(compilare in stampatello maluscolo)

Bollo dell'ufficio

di partenza

AG



76549385051-3

STUDIO LEGALE

"RUTA & ASSOCIATI"
Campobasso 86100 Corso V. Emanuele, 23
tel./fax 0874.438564 - 317365
Partita IVA 01582850705
pag: rutaeassaciati@pec.it



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE Seduta del 13 novembre 2012, n. 719.

Molise – Pianificazione Regionale Attuativa – Codice identificativo 2007MO002FA008. Risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Cocsione assegnate dalla delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62. Deliberazione della Giunta regionale n. 608 del 2 ottobre 2012. Integrazione.

#### LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente, Angelo Michele IORIO e dell'Assessore alla Programmazione, Gianfranco VITAGLIANO;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del Servizio e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
- b) del parere del Direttore Generale in merito alla coerenza della proposta con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima;

VISTA la legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

VISTO l'art. 1 della legge regionale n. 2/2002;

SU PROPOSTA del Presidente Angelo Michele IORIO e dell'Assessore alla Programmazione, Gianfranco VITA-GLIANO;

#### unanime delibera: .

- di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all'art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- per l'effetto,
  - a. di approvare il riconoscimento, ai sensi del comma 3, dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 2012, n. 12, dell'ammissibilità della destinazione di 12,005 Meuro a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007/2013, di cui all'assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011 per "Sisma 2002 Percorso ricostruzione", al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, n. 173 del 28 gennaio 2010, subordinando lo stesso alle seguenti condizioni riportate nella relazione del Direttore dell'Area Prima in data 31 ottobre 2012, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto:
    - I. la Regione Molise potrà trasferire, a titolo di anticipazione, al Comune di San Giuliano di Puglia l'importo di 12,005 Meuro a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013 di cui all'assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011 per "Sisma 2002 Percorso ricostruzione", relativo al solo risarcimento dei danni accertati, al netto delle spese legali a cui provvederanno i responsabili in solido al di fuori del meccanismo anticipatorio del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
    - II. è fatto obbligo, al Comune di San Giuliano di Puglia, di restituire alla Regione la somma versata secondo modalità e tempi da definire in un Piano da concordare con la Regione. Il Piano di restituzione delle somme anticipate, non appena formalizzato, dovrà essere trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE);
    - III. il Comune di San Giuliano di Puglia è altresì tenuto ad esercitare l'azione di regresso nei confronti degli altri condebitori obbligati al risarcimento dei danni a favore delle suddette parti civili, fermo restando le competenze della Corte dei Conti;
    - IV. la sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro, ai sensi del punto 3.1 della delibera CIPE n. 41/2012, di programmazione delle risorse assegnate al Molise dalla delibera CIPE n. 62/2011 per il "Sisma 2022 Percorso ricostruzione", pari a 346,2 Meuro, chiuderà la procedura di formale assenso;
  - b. di disporre che il Piano di restituzione di cui al punto II., non appena formalizzato, dovrà essere inviato dall'Agenzia regionale di Protezione Civile al Servizio di Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione d'Area Prima ai fini dei conseguenti ademplmenti. L'Agenzia regionale di Protezione Civile provve-

derà, altresì, al costante monitoraggio dello stesso Piano, i cui dati aggiornati dovranno, di volta in volta, essere inviati al predetto Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione, al fine di consentire la programmazione delle risorse che verranno restituite dal Comune di San Giuliano di Puglia per interventi aventi le stesse finalità delle risorse "Sisma 2002 – Percorso ricostruzione";

- c. di approvare, altresì, l'integrazione del Programma degli interventi non cantierabili, relativo all'assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011 per "Sisma 2002 Percorso ricostruzione", già oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale con deliberazione n. 608 del 2 ottobre 2012, con l'elenco degli interventi, per l'importo complessivo di 0,495 milioni di euro a valere sulla quota non programmata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, trasmesso dal Direttore Generale dell'Agenzia regionale di Protezione Civile con nota prot. n. 19267 del 5,11,2012;
- di subordinare l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011, alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro con il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero per lo Sviluppo Economico e le Amministrazioni centrali settorialmente competenti, così come previsto al punto 3.1 della delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 41;
- di incaricare il Direttore del Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione Area Prima della trasmissione formale del provvedimento della Giunta regionale al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE).

SEGUE ALLEGATO

Documento istruttorio

e

Allegati

#### DOCUMENTO ISTRUTTORIO ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 2. 719 del 13 novembre 2012



#### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Molise - Pianificazione Regionale Attuativa - Codice identificativo 2007MO002FA008.

Risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate dalla delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62.

Deliberazione della Giunta regionale n. 608 del 2 ottobre 2012. Integrazione.

VISTA la deliberazione n. 608 del 2 ottobre 2012 con cui la Giunta regionale ha approvato il Programma degli interventi cantierabili e non cantierabili riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE con delibera n.62/2011 - Danni alluvionali (DPCM 2210/10) 6,0 Meuro, Danni alluvionali (OPCM 3268/03) 16,6 Meuro, Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09) 17,7 Meuro e Sisma 2002 Percorso ricostruzione 346,2 Meuro, da attuare mediante Accordi di Programma Quadro ai sensi del punto 3.1 della delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 41;

DATO ATTO che nell'ambito del Programma degli interventi non cantierabili riferiti al "Sisma 2002 – Percorso ricostruzione" e quindi all'assegnazione di 346,2 Meuro, non sono state programmate risorse pari a 12,5 Meuro:

VISTA la successiva delibera n. 609 del 2 ottobre 2012 con cui la Giunta regionale ha deliberato di richiedere al Ministro per la Coesione Territoriale e al Ministro dello Sviluppo Economico il formale riconoscimento, a ratifica, della destinazione di 12,5 Meuro delle risorse "Sisma 2002 Percorso ricostruzione" assegnate dal CIPE con la delibera n. 62/2011, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ricottosciuti alle parti civili con sentenza n.173 del 28.01.2010 della Corte Suprema di Cassazione – IV Sezione Penale a seguito del crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia avvenuto in concomitanza del sisma del 31/10/2002;

VISTA la legge regionale 30 aprile 2012, n. 12, istitutiva dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, che al comma 3, dell'art. 4 stabilisco che "Al fine di garantire l'effettività del risarcimento det danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione Penale n. 173 del 28 gennato 2010, l'Agenzia è autorizzata ad anticipare al Comune di San Giuliano di Puglia le somme occorrenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assicurate con deliberazioni CIPE del 3 agosto 2011 (n.d.r.: n.62) relativamente agli interventi post-sisma".

VISTA la relazione del Direttore dell'Area Prima in data 31 ottobre 2012, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio, sull'esito dell'incontro tenutosi a Roma in data 8 ottobre 2012, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in merito all'ammissibilità della destinazione di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 di cui all'assegnazione disposta dal CIPE con delibera n.62/2011 per il "Sisma 2002 Percorso ricostruzione", previsto dalla predetta deliberazione della Giunta regionale a. 609/2012, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, n.173 del 28 gennalo 2010;

PRESO ATTO delle condizioni riportate nella predetta relazione per il formale riconoscimento dell'ammissibilità della destinazione di 12,005 Meuro a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 di cui all'assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011 per "Sisma 2002 Percorso ricostruzione" al risarcimento del danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, n.173 del 28 gennaio 2010;

VISTA la nota del Direttore Generale dell'Agenzia regionale di Protezione Civile nota prot. n.19267 del 5.11.2012, acquisita al protocollo della Direzione dell'Area Prima in data 06.11.2012, al n.20615/12, con cui è stato trasmesso, a integrazione degli interventi non cantierabili relativi alla quota "Sisma 2002 Percorso ricostruzione" di cui al Programma approvato con deliberazione della Gianta regionale n. 608/2012, l'elenco degli interventi a valere sulla quota non programmata, per complessivi 0,495 Meuro, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio;

RIBADITO che i predetti interventi saranno attuati mediante Accordo di Programma Quadro al sensi del punto 3.1 della delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 41 e monitorati utilizzando il "Sistema Gestione Progetti" (SGP), applicativo del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero per lo Sviluppo Economico e saranno attuati nel rispetto del "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in

Ire in

attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dei relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207, nonché della legge 16 geniraio 2003, n.3 recaste "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", in particolare dell'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici);

VISTA la nota prot. n. 28519/12 del 12.11.2012 del Presidente della Regione, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio, che, con riferimento ai suddetti provvedimenti adottati dalla Giunta regionale, alla relazione del Direttore dell'Area Prima sull'esito dell'incontro tenutosi a Roma, in data 8 ottobre 2012, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e alla documentazione trasmessa dal Direttore Generale dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile con nota prot. n.19267 del 5.11.2012, d'intesa con l'Assessore alla Programmazione, invita il Direttore del Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione a predisporre il conseguente atto di Giunta;

RITENUTO di dover sottoporre all'approvazione della Giunta regionale:

- il riconoscimento, ai sensi del comma 3, dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 2012, n. 12, dell'ammissibilità della destinazione di 12,005 Meuro a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 di cui all'assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011 per "Sisma 2002 Percorso ricostruzione" ai risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, n.173 del 28 gennaio 2010, alle condizioni riportate nella relazione del Direttore dell'Area Prima in data 31 ottobre 2012;
- l'integrazione dei Programma degli interventi non cantierabili, relativo all'assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011 per "Sisma 2002 Percorso ricostruzione", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.608 del 2 ottobre 2012, con l'elenco degli interventi, per l'importo di 0,495 Meuro a valere sulla quota non programmata, trasmesso dal Direttore Generale dell'Agenzia regionale di Protezione Civile nota prot. n.19267 del 5.11.2012;

RITENUTO, altrest, di subordinare l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di cui all'assegnazione disposta dal CIPB con delibera n. 62/2011 alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro con il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero per lo Sviluppo Beconomico e le Amministrazioni centrali settorialmente competenti, così come previsto al punto 3.1 della delibera CIPB 23 marzo 2012, n. 41;

CONSIDERATO, alla luce di tutto quanto sopra riportato, che il presente documento istruttorio e la deliberazione conseguente rivestono natura di provvedimento ordinario, in quanto attuazione di una programmazione già definita nell'ambito della delibera del CIPE n.62/2011, nonché carattere di urgenza, ai sensi della legge regionale n. 2/2002, trattandosi di una integrazione del Programma degli interventi già approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.608/2012 su soliecito della Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Ministero per lo Sviluppo Economico con nota prot.n. 12152-U dell'11.09.2012, richiamata ed allegata alla stessa deliberazione;

VISTO il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 - Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (G.U. n. 237 del 10 ottobre 2012), in particolare l'art. 1. Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti territoriali;

VALUTATO il Dossier di documentazione Servizio Studi - Camera dei deputati - XVI Legislatura - Schede di lettura e profili finanziari, n. 703 del 15 ottobre 2012, che approfondisce il tema dei controlli, in attesa di approfondimenti operativi e tecnici da parte del Governo e della Corte dei Conti;

RITENUTO, alla luce della documentazione e dei primi orientamenti disponibili che il presente atto non debba essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità delle sezioni regionali di controllo della Corte del conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 del DL n. 174/2012, in quanto:

 non si tratta di atto normativo a rilevanza esterna, avente riflessi finanziari, emanato dal governo regionale;

non si tratta di atto amministrativo, a carattere generale e particolare, adottato dal governo regionale e dall'amministrazione regionale, in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in relazione al quale sia vigente una disposizione di fonte europea, immediata o mediata, la cui applicazione costituisca un obbligo, quali gli atti assunti dalle istituzioni europee, esclusi i pareri e le raccomandazioni, produttivi di effetti giuridici nei confronti di terzi;

M

 non si tratta di atto di programmazione e pianificazione regionali, in quanto provvedimento di attuazione di una programmazione già definita nell'ambito della delibera del CIPE n.62/2011;

#### TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio;
- per l'effetto,
  - a. di approvare il riconoscimento, ai sensi del comma 3, dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 2012, n.12, dell'ammissibilità della destinazione di 12,005 Meuro a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 di cui all'assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011 per "Sisma 2002 Percorso ricostruzione" al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, n.173 del 28 gennaio 2010, subordinando lo stesso alle seguenti condizioni riportate nella relazione del Direttore dell'Area Prima in data 31 ottobre 2012, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio:
  - I. la Regione Molise potrà trasferire a titolo di anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia l'importo di 12,005 Meuro a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 di cui all'assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011 per "Sisma 2002 Percorso ricostruzione", relativo al solo risarcimento dei danni accertati, al netto delle spese legali a cui provvederanno i responsabili in solido al di fuori del meccanismo anticipatorio del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
  - II. è fatto obbligo, al Comune di San Giuliano di Puglia, di restituire alla Regione la somma versata secondo modalità e tempi da definire in un Piano da concordare con la Regione, Il Piano di restituzione delle somme anticipate, non appena formalizzato, dovrà essere trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE);
  - III. il Comune di San Giuliano di Puglia è altresi tenuto ad esercitare l'azione di regresso nei confronti degli altri condebitori obbligati al risarcimento dei danni a favore delle suddette parti civili, fermo restando le competenze della Corte dei Conti;
  - IV. la sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro, ai sensi del punto 3.1 della delibera CIPE n. 41/2012, di programmazione delle risorse assegnate al Molise dalla delibera CIPE n. 62/2011 per il "Sisma 2002 Percorso ricostruzione", pari a 346,2 Meuro, chiuderà la procedura di formale assenso.
  - b. di disporre che il Piano di restituzione di cui al punto II., non appena formalizzato, dovrà essere inviato dall'Agenzia regionale di Protezione Civile ai Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione d'Area Prima ai fini dei conseguenti adempimenti. L'Agenzia regionale di Protezione Civile provvederà, altresì, al costante monitoraggio dello stesso Piano, i cui dati aggiornati dovranno, di volta in volta, essere inviati al predetto Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione, al fine di consentire la programmazione delle risorse che verranno restituite dal Comune di San Giuliano di Puglia per interventi aventi le stesse finalità delle risorse "Sisma 2002 Percorso ricostruzione";
  - c. di approvare, altresì, l'integrazione del Programma degli interventi non cantierabili, relativo all'assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011 per "Sisma 2002 Percorso ricostruzione", già oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale con deliberazione n.608 del 2 ottobre 2012, con l'elenco degli interventi, per l'importo complessivo di 0,495 Meuro a valere sulla quota non programmata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio, trasmesso dal Direttore Generale dell'Agenzia regionale di Protezione Civile con nota prot. n.19267 del 5.11.2012;
  - di subordinare l'urilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011, atla sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro con il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero per lo Sviluppo Economico e le Amministrazioni centrali settorialmente competenti, così come previsto al punto 3.1 della delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 41;

- di non sottoporre l'atto della Giunta regionale al controllo preventivo di legittimità delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi e per gli effetti dell'Art. I comma 2 del DL 174/2012, per le motivazioni indicate in premessa;
- di incaricare il Direttore del Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione Area Prima della trasmissione formate dei provvedimento della Giunta regionale al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE);
- di incaricare, altresi, il Direttore del Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione Area Prima, della trasmissione del provvedimento della Giunta regionale al Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile.

Campobasso, lì 12 novembre 2012

Il Responsabile dell'Ufficio Programmazione e Attuazione dr.ssa Michelina Litterio

hurcherna bucco

II Direttore del Servizio
Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione
Il Direttore dell'Area Prima de Piètro Notarangelo

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 719 del 13 novembre 2012



## Regione Molise

## Direciono Area Frima

Programmaziono Regionalo o Coordinamento dello Politicho di Svikyppo Torritorialo Piisorso finanziario, umane o strumontali — Organizzaziono Servizio Coordinamento per lo Svikeppo o la Coesione Il Direttore

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con delibera 3 agosto 2011, n. 62 (G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011) concernente "Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l'attuazione del Piano Nazionale per il Sud", ha assegnato al Molise, fra l'altro, risorse pari a 346,2 Meuro per il "Sisma 2002-Percorso ricostruzione".

II CIPE, con successiva delibera 23 marzo 2012, n.41 (G.U. n. 138 del 15 giugno 2012), concernente "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione — modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013", ha disposto, al punto 3.1 che, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti, fra l'altro, nella delibera CIPE n. 62/2011, nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, si procede mediante la stipula di specifici Accordi di Programma Quadro (APQ).

La legge regionale 30 aprile 2012, n. 12, istitutiva dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, al comma I dell'art.4, ha attribuito alla stessa, fra l'altro, "... il completamento degli interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici, privati e pubblici, colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, ...".

La stessa legge regionale n.12/2012, al successivo comma 3, dell'art. 4 stabilisce, inoltre, che "Al fine di garantire l'effettività del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione Penale n.173 del 28 gennaio 2010, l'Agenzia è autorizzata ad anticipare al Comune di San Giuliano di Puglia le somme occorrenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assicurate con deliberazioni CIPE dei 3 agosto 2011 relativamente agli interventi post-sisma".

La Giunta regionale, con deliberazione n. 608 del 2 ottobre 2012, ha approvato il Programma degli interventi cantierabili e non cantierabili trasmesso dai Direttore Generale dell'Agenzia regionale di Protezione Civile con nota prot. n. 16778 del 25/09/2012, agli atti del Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione dell'Area Prima, relativo, fra l'altro, all'assegnazione disposta dal CIPE con delibera n.62/2011 per il "Sisma 2002 – Percorso ricostruzione";

Nell'ambito del Programma degli interventi non cantierabili riferiti al "Sisma 2002 – Percorso ricostruzione" e quindi all'assegnazione di 346,2 Meuro, non sono state programmate risorse pari a 12,5 Meuro, in quanto non costituenti opere infrastrutturali. Infatti, in fase di richiesta della Regione al CIPE, le stesse erano originariamente destinate al risarcimento del danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza n.173 del 28.01.2010 della Corte Suprema di Cassazione – IV Sezione Penale a seguito del crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia avvenuto in concomitanza del sisma del 31/10/2002.

La Giunta regionale, con successivo atto n. 609 del 2 ottobre 2012, ha deliberato di richiedere al Ministro per la Coesione Territoriale e al Ministro dello Sviluppo Economico il formale riconoscimento, a ratifica, della destinazione di 12,5 Meuro delle risorse "Sisma 2002 Percorso ricostruzione" assegnate dal CIPE con la

oli

delibera n. 62/2011, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza n.173 del 28.01.2010 della Corte Suprema di Cassazione – IV Sezione Penale a seguito del crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia avvenuto in concomitanza del sisma del 31/10/2002.

In data 8 ottobre 2012, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Largo Chigi a Roma, sull'argomento, si è tenuto, negli Uffici del Ministro per la Coesione Territoriale, un incontro a cui hanno partecipato, il Presidente della Giunta regionale del Molise, l'Assessore alla Programmazione e lo scrivente, in rappresentanza della Regione Molise, il Capo del Gabinetto del Ministro per la Coesione Territoriale, il Direttore Generale della Direzione Generale per la Politica regionale Unitaria Nazionale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico e il Direttore dell'Ufficio per gli Investimenti immateriali, l'ambiente, lo sviluppo e la coesione territoriale del DIPE – CIPE.

Si riferisce di seguito l'esito dell'incontro.

il formale riconoscimento dell'ammissibilità della destinazione di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 di cui all'assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011 per "Sisma 2002 Percorso ricostruzione" previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 609 del 2 ottobre 2012 sarà possibile alle seguenti condizioni.

Al fine di garantire l'effettività del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, n.173 del 28 gennaio 2010, a seguito del crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia avvenuto in concomitanza del sisma del 31 ottobre 2002, la Regione Molise potrà trasferire a titolo di anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia l'importo di euro 12.005.000,00 a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 di cui all'assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011 per "Sisma 2002 Percorso ricostruzione".

Detto importo è pari al solo risarcimento dei danni accertati, al netto delle spese legali a cui provvederanno i responsabili in solido ai di fuori del meccanismo anticipatorio del FSC.

Resta fermo l'obbligo del Comune di san Giuliano di Puglia di restituire alla Regione la somma versata secondo modalità e tempi da definire in un Piano concordato tra i due Enti.

Il Piano di restituzione delle somme anticipate, non appena formalizzato, dovrà essere trasmesso al Ministero delle Sviluppo Economico - DPS e alla presidenza del Consiglio - DIPE.

Il Comune di San Giuliano di Puglia è altresi tenuto ad esercitare l'azione di regresso nei confronti degli altri condebitori obbligati al risarcimento dei danni a favore delle suddette parti civili, fermo restando le competenze della Corte dei Conti.

Il provvedimento che la Giunta regionale adotterà per definire quanto sopra, dovrà essere formalmente trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico – DPS e alla presidenza del Consiglio – DIPE.

La sottosorizione dell'Accordo di Programma Quadro, ai sensi del punto 3.1 della delibera CIPE n. 41/2012, di programmazione delle risorse assegnate al Molise dalla delibera CIPE n. 62/2011 per il "Sisma 2002 – Percorso ricostruzione", pari a 346,2 Meuro, chiuderà la procedura di formale assenso.

31 ottobre 2012

Dr Pietro Notarangelo

Fiel Two Sold

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 719 del 13 novembre 2012



### AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

CENTRO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE L.R. 30 aprile 2012 n. 12



at 19264 del 5.11.20n

Alia Direzione Generale della Giunta Direzione Area Prima Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione S E D E

Ep.c.

sig. Presidente della Giunta Regionale Sen. A. Michele Iorio S E D E

Al sig. Assessore alla
Programmazione regionale
Ing. Gianfranco Vitagliano
S E D E

Oggetto: Pianificazione Regionale Attuativa (PRA) Molise — Codice identificativo 2007MO002FA008 - Risotse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) assegnate dalla Delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62 (G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011) - Delibera di Giunta regionale n. 608 del 2 ottobre 2012 — Quota sisma 2002 — "Percorso ricostruzione".

- Integrazione.

Con riferimento alla nota 0020304/12 del 31 ottobre 2012 e facendo seguito alla precedente nota n. 16778 del 25 settembre 2012 con la quale si sono trasmessi gli clenchi degli interventi oggetto di approvazione con delibera di Giunta regionale n. 608 in data 2 ottobre 2012, si invia in allegato, ad integrazione del precedente elenco degli interventi non cantierabili riferito alla "quota sisma 2002 – Percorso della ricostruzione", Pelenco degli interventi a valere sulle quote non programmate per complessivi € 495.000,00.

Si precisa che gli interventi di cui all'unito elenco costituiscono ulteriori opere per le quali è stata formulata richiesta di assegnazione di risorse al CIPE, successivamente disposte in favore del Molise con delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62.


Protections (Motisse Protection Generals Area ) Prot. 0020615/12 Del 06/11/2012 Arriva — A MANO IL DIREPTORE GENERALE
(arch. Giuseppe Antonio GIARRUSSO)

ia S. Antonio Abate, 236 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/3141 Fox 0874/424 407 Sala Operativa 0874/3141 e-mail <u>protocollo@pec.protesionecivite.molise.it</u> protocollo@protesionecivite.molise.tt Numero Verde per l'emergensa 800 120 021 Agenzia Regionale di Protezione Civile

(Luggr Regione Meller 13/2013)
Programma degli interventi:
Risorea della Delibera Cipe 3 agosto 2011. n. £2
Quota sisma 2002 - Percosso ricostruzione



INTERVENTI NON CANTIERABILI	TIERABI	ŢŢ	, , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
Tirolo dell'intervento	Cconuse di	stato attuazione livello ptogetto	importo E
Pavod di aicostruzione immobili privati in clesse di prioriti "A"-PES 25	Ripabottoni	progestazione prebamare	104.635,58
2 levod di ricestruzione immobili privati in classe di priorità "A".PES 19	Ripabottoni	progettazione preliminare	49.137,27
3 sevon di nicostruzione immobili puivati in classe di paicatia "A"-PES 37	Ripabottoni	progettazione preliminare	49.137,27
4 hvori di ricostruzione immobili privati in classe di priorrit "A"-PEU 124 SP 01	dpabottoni .	progettazione preliminare	94,197,54
Skavori di nicostruzione immobili privati in classe di prioriti "A"-PEU 27 SP 01	Ripzbottoni	progettezione preliminare	197.892,34
anticipazione al Comme di San Girliano di Pugha per il sissreimento dei daoni patrin;oniali e Jaon patrimoniali siconosciuti alle parti civili con sentenza n. 173 del 28/01/2010 della Corte Sitrirena di Cassazione, Sez. Penale IV	San Ghiliano di Puglia		12.005.090,00
totale		!! !!	12.500.000,00





ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 719 del 13 novembre 2012



# Regione Molise A Presidente

Al Direttore dell'Area Prima Direttore del Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione Dr Pietro Notarangelo Direzione Generale della Giunta regionale

E, p.c. All'Assessore alla Programmazione e Bilancio Ing, Gianfranco Vitagliano Presidenza della Giunta regionale

SEDE

Oggetto: Deliberazioni della Giunta regionale n, 608 e n, 609 del 2 ottobre 2012.
Relazione del Direttore dell'Area Prima esiti incontro dell'8 ottobre 2012 presso Presidenza del
Consiglio dei Ministri — nota prot.n. 20304/12 del 31.10.2012.
Documentazione trasmessa dal Direttore Generale dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile—
nota prot. n.19267 del 5.11,2012.

In riferimento ai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale richiamati in oggetto, alla sua relazione sull'esito dell'incontro tenutosi a Roma, in data 8 ottobre u.s., presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri circa l'ammissibilità della destinazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, di cui all'assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011 per "Sisma 2002 Percorso ricostruzione", per il riconoscimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, n.173 del 28 gennaio 2010, e alla documentazione trasmessa dal Direttore Generale dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile con nota prot. n.19267 del 3.11.2012, relativa alla integrazione dell'elenco degli interventi non cantierabili riferito alla predetta quota "Sisma 2002 Percorso ricostruzione" di cui al Programma degli interventi approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 608/2012, d'intesa con l'Assessore alla Programmazione, si invita la S.V. a predisporre il conseguente atto di Giunta.

Michiele florio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE Seduta del 13 novembre 2012, n. 720.

Programma Attuativo Regionale (PAR) a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007/2013. Asse IV "Inclusione e Servizi Sociali". Attivazione Linea di Intervento IV.A "Inclusione sociale e interventi socio-educativi". Servizi alla prima infanzia.

#### LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente, Angelo Michele IORIO e dell'Assessore alla Programmazione, Gianfranco VITAGLIANO;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del Servizio e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
- b) del parere del Direttore Generale in merito alla coerenza della proposta con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima;

VISTA la legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

VISTO l'art. 1 della legge regionale n. 2/2002;

SU PROPOSTA del Presidente, Angelo Michele IORIO, dell'Assessore alla Programmazione, Gianfranco VITA-GLIANO e dell'Assessore alla Sanità e alle Politiche Sociali Filoteo DI SANDRO;

#### unanime delibera:

- di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all'art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- per l'effetto, di approvare l'attivazione della Linea di Intervento IV.A "Inclusione sociale e Interventi socio-educativi" dell'Asse IV "Inclusione e Servizi sociali" del Programma Attuativo Regionale (PAR) per il finanziamento, nell'ambito dei servizi dedicati alla prima infanzia, delle "Sezioni primavera" per gli anni scolastici 2012/13, 2013/14 e 2014/15, per complessivi 2,4 milioni di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007/2013, da articolare con impegno finanziario annuale, secondo quanto indicato dal Presidente della Regione, d'intesa con gli Assessori alla Programmazione e alla Sanità e alle Politiche Sociali, nella nota prot. n. 2851/12 del 12 novembre 2012, allegata quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
- di demandare al Direttore del Servizio per le Politiche Sociali della Direzione Area Terza gli adempimenti consequenziali in stretto raccordo con l'Organismo di Programmazione e Attuazione del PAR.

SEGUE ALLEGATO

Documento istruttorio

e

Allegato